

STATUTO

EDERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: IMPERIA IM VIA DON ABBO 20

Numero REA: IM - 139823

Codice fiscale: 02391900061

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

	<u>Articolo 1 - Costituzione e sede sociale</u>	
	E' costituita la società cooperativa denominata "EDERA SO-	
	CIETÀ COOPERATIVA SOCIALE" .	
	La Società ha sede in Imperia (IM). La Società potrà istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze altrove.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata queste ultime in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa.	
	<u>Articolo 2 - Durata della società</u>	
	La durata della Società è fissata dalla data della costituzione al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.	
	<u>Articolo 3 - Rapporti con i terzi</u>	
	La Società Cooperativa, oltre a conseguire gli scopi mutualistico in favore dei propri soci, può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi.	
	<u>TITOLO II - SCOPO - OGGETTO</u>	
	<u>Articolo 4 - Scopo sociale</u>	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è quello	

	dell'interesse generale della comunità alla promozione umana	
	e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svol-	
	gimento delle attività di impresa finalizzate all'inserimen-	
	to ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svan-	
	taggiate, ai sensi dell'articolo 1 lettera a) e b) della leg-	
	ge n. 381/91.	
	La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci	
	continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al mi-	
	glioramento delle loro condizioni economiche, sociali, e pro-	
	fessionali tramite l'esercizio in forma associata dell'impre-	
	sa.	
	La cooperativa può operare anche con terzi non soci, pubbli-	
	ci e/o privati.	
	Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene eserci-	
	tata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia,	
	degli statuti sociali e dei regolamenti interni.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	La cooperativa ha l'obbligo di iscriversi all'Albo Regionale	
	delle Cooperative Sociali.	
	La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano.	

	A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire	
	i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno ap-	
	plicazione nella cooperativa:	
	1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	ti di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti	
	in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a	
	due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-	
	di;	
	3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperato-	
	ri;	
	4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	<u>Articolo 5 - Oggetto</u>	
	La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi	
	dei soci, ha per oggetto le seguenti attività:	
	- lo sviluppo di attività economiche in grado di contrastare	
	efficacemente lo spopolamento delle aree interne e montane	
	attraverso l'esecuzione di opere di forestazione costituenti	
	l'insieme degli interventi volti allo sviluppo ed alla valo-	

	rizzazione delle risorse agricole/forestali quali a titolo e-	
	semplificativo: i rimboschimenti; i miglioramenti di terreni	
	e foreste; le opere connesse alla prevenzione di incendi bo-	
	schivi; le opere di pulitura e mantenimento dei boschi, dei	
	sentieri alpini, dei parchi montani ed urbani; i lavori di	
	manutenzione e sistemazione idraulicoforestale, imbrigliamen-	
	to e pulizia dei corsi d'acqua; il ripristino dei canali di	
	irrigazione; lo studio, la cura e il ripopolamento delle spe-	
	cie florofaunistiche; la manutenzione di uliveti, terrazze,	
	boschi vitigni e orti in genere; il recupero di frantoi, mu-	
	lini e rustici abbandonati;	
	- le attività di analisi e studio di fattibilità, realizza-	
	zione e manutenzione di parchi, giardini e aiuole, delle a-	
	ree a verde, sia pubblico sia privato, quali a titolo esem-	
	plificativo: le analisi paesaggistiche, i rilievi topografi-	
	ci, i rilievi botanici, la manutenzione di tappeti erbosi,	
	di siepi, di aiuole, di vivai, di giardini, di viali, di par-	
	chi; l'esecuzione di lavori di potatura degli alberi e pian-	
	te nonché dei relativi servizi di monitoraggio ed intervento	
	fitosanitario;	
	- la commercializzazione di fiori e piante in genere, nonché	
	le attività di coltivazione e conduzione di fondi da destina-	
	re ad attività zootecniche o connesse alla forestazione;	
	- le attività agricole e le relative attività connesse così	
	come disciplinate dall'articolo 2135 del codice civile;	

	- l'attività di produzione, conferimento e commercio di bio-	
	masse per la produzione di energia elettrica attraverso lo	
	sfruttamento del potenziale offerto dai boschi del territo-	
	rio, la gestione di imprese agricole;	
	- l'attività di studio, analisi di fattibilità, analisi eco-	
	nomico-finanziaria, produzione, gestione, commercializzazio-	
	ne, posa in opera di sistemi per il risparmio energetico e/o	
	la produzione di energia tramite l'utilizzo di fonti alterna-	
	tive e/o rinnovabili.	
	- le attività di realizzazione, manutenzione e recupero del-	
	la segnaletica stradale orizzontale e verticale;	
	- l'attività di predisposizione di studi di mercato, indagi-	
	ni tecnico economiche, indagini socio economiche, indagini	
	statistiche, piani finanziari, stime di costo, programmazio-	
	ni di costo, studi di investimento, studi di fattibilità, va-	
	lutazione delle risorse umane e ambientali, finalizzati alla	
	realizzazione di interventi immobiliari o alla commercializ-	
	zazione di complessi immobiliari ed alla realizzazione di re-	
	tti commerciali;	
	- l'acquisto, la realizzazione, la ristrutturazione, la ven-	
	dita, la permuta, la locazione e l'affitto di immobili e di-	
	ritti reali immobiliari;	
	- l'analisi e la ricerca delle più opportune fonti di finan-	
	ziamento anche agevolate per la realizzazione dei progetti e	
	l'assistenza al cliente nell'espletamento delle varie prati-	

	che, nei limiti consentiti dalle leggi;	
	- la promozione e gestione di manifestazioni ed iniziative	
	turistiche, socio culturali, sportive e del tempo libero,	
	nonché la realizzazione e la gestione delle relative struttu-	
	re;	
	- la realizzazione, la manutenzione nonché la gestione di	
	spazi, aree ed attività destinate a fini ricreativi, cultura-	
	li, turistici, agro-turistici e sportivi in genere con le re-	
	lative attività connesse;	
	- le attività di ricerca mediante azioni di elaborazione ed	
	analisi dei dati, nonché le azioni di formazione e comunica-	
	zione della cultura aziendale e degli approcci di riferimen-	
	to;	
	- i servizi di supporto e di assistenza tecnico amministrati-	
	va e commerciale con esclusione di ogni attività che rientri	
	nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi pro-	
	fessionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge	
	tempo per tempo vigente in materia;	
	- l'offerta di servizi domiciliari assistenziali, infermieri-	
	stici, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione,	
	effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola	
	o altre strutture, asili nido, scuole materne, case di ripro-	
	so, centri diurni e centri di servizio appositamente allesti-	
	ti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;	
	- la gestione (diretta ed in convenzione con enti pubblici e	

	privati) di: servizi residenziali, semiresidenziali e diurni	
	(gruppo appartamento, casa famiglia, comunità educativo - as-	
	sistenziale, comunità terapeutica, casa di riposo, centro di	
	aggregazione sociale); centri di vacanza;	
	- la gestione di strutture rivolte a minori, adolescenti, ma-	
	dri e bambini: centri diurni, centri socio-educativi e resi-	
	denziali, di accoglienza e socializzazione quali comunità al-	
	loggio, terapeutiche e strutture di prima accoglienza e o-	
	rientamento per le persone in stato di bisogno; centri diur-	
	ni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo	
	culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento	
	della qualità della vita; interventi per l'integrazione so-	
	ciale; interventi connessi alle attività disposte dalle auto-	
	rità giudiziarie e connesse alle attività penitenziarie;	
	- lo svolgimento di attività finalizzate al prolungamento	
	dell'orario scolastico delle scuole elementari e materne;	
	- la gestione di mense, bar, ristoranti, delle attività al-	
	berghiere e turistiche in genere e le attività di supporto	
	alle medesime;	
	- la fornitura di servizi di pulizie, disinfestazioni e manu-	
	tenzioni civili ed industriali in genere.	
	Le attività predette non dovranno comunque configurarsi come	
	attività professionali riservate per l'esercizio delle quali	
	sia richiesta l'iscrizione in albi professionali.	
	Inoltre la Società Cooperativa potrà, purché in modo non pre-	

	valente e purché strumentale all'oggetto sociale, compiere	
	tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla rea-	
	lizzazione degli scopi sociali: perciò, a titolo esemplifica-	
	tivo, potrà compiere, in forma comunque non prevalente, tut-	
	ti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immo-	
	biliare, mobiliare e finanziaria, incluse le assunzioni di	
	partecipazioni societarie, purché strumentali all'oggetto so-	
	ciale e necessarie o utili alla realizzazione degli scopi so-	
	ciali e attinenti comunque ai medesimi.	
	La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività	
	sia direttamente, che in associazione con terzi, sia in for-	
	ma individuale che associata, ovvero per conto terzi, sia in	
	Italia che all'estero, e pertanto potrà operare e/o associar-	
	si con terzi.	
	La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo	
	spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo	
	una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamen-	
	to approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di pre-	
	stiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai	
	fini del conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità	
	alle vigenti disposizioni di legge in materia. E' pertanto	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pub-	
	blico sotto ogni forma.	
	La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire	

	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	ed il potenziamento aziendale.	
	La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo	
	le modalità di legge.	
	<u>TITOLO III - SOCI</u>	
	<u>Articolo 6 - I soci</u>	
	Il numero dei Soci non potrà essere inferiore al minimo e su-	
	periore al massimo stabiliti dalla legge.	
	Possono essere soci i soggetti di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitano arti e	
	mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla	
	Società Cooperativa oppure che per la loro capacità effetti-	
	va di lavoro, attitudine, specializzazione professionale,	
	possono partecipare direttamente ai lavori dell'Impresa ed	
	attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazio-	
	ne alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	L'ammissione del socio è, inoltre, condizionata, sempre se-	
	condo le valutazioni dell'Organo Amministrativo, alla salva-	
	guardia dell'erogazione degli scambi mutualistici in favore	
	dei soci già associati alla Società.	

	Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento dell'ente.	
	Nei termini e nelle forme previste dell'articolo 2 della leg-	
	ge 381/91, possono essere ammessi soci volontari che presti-	
	no la loro attività gratuitamente e che, per le loro espe-	
	rienze professionali, possano contribuire alla crescita pro-	
	fessionale ed imprenditoriale dei soci. Il numero dei soci	
	volontari non potrà mai superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della leg-	
	ge 381/91.	
	La cooperativa effettuerà inserimenti di lavoratori svantag-	
	giati, in tutte le forme di rapporto lavorativo previste dal-	
	le vigenti leggi, almeno nel numero minimo previsto dalla	
	L.381/91 Questi, compatibilmente con il loro stato soggettivi-	
	vo, potranno essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	
	Possono essere ammesse come soci, ricorrendone i presupposti	
	di legge, persone giuridiche pubbliche o private che preveda-	
	no il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle coope-	
	rative, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91.	
	Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 381/91 possono essere	

	soci anche liberi professionisti esercenti attività di ricer-	
	ca, di assistenza e di consulenza che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro autonomo, di specializzazione professio-	
	nale e di formazione imprenditoriale possano contribuire al	
	conseguimento dello scopo sociale.	
	Potranno essere ammessi a soci, dietro valutazione dell'Orga-	
	no Amministrativo, anche coloro che esercitano in proprio o	
	abbiano partecipazioni personali in imprese identiche o affi-	
	ni a quella esercitata dalla Cooperativa, purché la loro par-	
	tecipazione sia funzionale allo sviluppo e alla crescita im-	
	prenditoriale della Società.	
	Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della	
	legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle rela-	
	tive forme di finanziamento.	
	Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. po-	
	tranno essere emessi strumenti finanziari.	
	Nei casi, in cui, con apposito regolamento sia disciplinata	
	la raccolta del prestito ovviamente limitato agli associati,	
	sia in quanto cooperatori che sovventori e volontari, ed e-	
	sclusivamente per i fini del conseguimento dello scopo socia-	
	le, è data facoltà ai soci stessi di conferire le proprie	
	somme di risparmio nel fondo all'uopo istituito.	
	<u>Articolo 7 - Ammissione a socio</u>	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare doman-	
	da scritta all'organo amministrativo, indicando:	

	1) indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadi-	
	nanza, residenza e codice fiscale;	
	2) indicazione della sua effettiva attività lavorativa, del-	
	la capacità professionale maturata nei settori di cui all'og-	
	getto della cooperativa, delle specifiche competenze possedu-	
	te nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio inten-	
	de instaurare in conformità con il presente statuto e con il	
	conseguente regolamento;	
	3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto	
	costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla	
	legge;	
	4) dichiarazione di impegno ad attenersi al presente statuto	
	e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Socia-	
	li;	
	5) dichiarazione di accettazione della clausola compromisso-	
	ria di cui all'articolo 35 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche, qualora	
	possano aderire alla cooperativa, dovranno, in aggiunta a	
	quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con	
	il loro stato di persone giuridiche, indicare i soggetti che	
	la rappresenteranno e produrre copia della delibera ad ogget-	
	to la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del	
	mandatario. Spetta al Consiglio di Amministrazione richiede-	
	re la documentazione ulteriore necessaria per verificare se	

	ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità del-	
	la domanda di ammissione agli scopi e alle disposizioni con-	
	tenute nell'atto costitutivo.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui all'art. 6 e l'inesistenza delle cause di incompatibi-	
	lità, delibera sulla domanda, motivando l'eventuale rigetto.	
	Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissio-	
	ne stabilisce il tipo di rapporto che viene instaurato con	
	la cooperativa.	
	La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente	
	all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da	
	parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti	
	di cui all'art. 8 e secondo le modalità ivi individuate.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibe-	
	ra diventerà inefficace.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio	
	di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la de-	
	libera e comunicarla ai soggetti interessati. Il soggetto in-	
	teressato può, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione di cui al punto precedente, chiedere al Consi-	
	glio di Amministrazione che sul rigetto della propria doman-	
	da di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci nella sua	
	prima convocazione.	
	Il domicilio dei soci per i rapporti con la società è quello	

	risultante dal Libro Soci.	
	<u>Articolo 8 - Obblighi dei soci</u>	
	I Soci dovranno versare la tassa di ammissione, non soggetta	
	a restituzione e acquisita alla riserva legale indivisibile,	
	nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione	
	nonché sottoscrivere le quote sociali.	
	I Soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti dal presente statuto;	
	b) al versamento, se prevista, della tassa di ammissione, de-	
	terminato dall'Assemblea dei soci su proposta degli ammini-	
	stratori;	
	c) al versamento, se previsto, del sovrapprezzo determinato	
	dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta degli amministratori;	
	d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;	
	e) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio	
	lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al ti-	
	po e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	f) a partecipare alle assemblee e alla vita della Cooperati-	
	va rispettandone norme statutarie e regolamenti.	

	<u>Articolo 9 - Soci Speciali</u>	
	I soci cooperatori, in ragione dell'interesse alla loro for-	
	mazione ovvero del loro inserimento nell'impresa, possono es-	
	sere iscritti a libro dei soci nella categoria dei soci spe-	
	ciali. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in	
	ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coope-	
	ratori. Al termine di un periodo comunque non superiore a	
	cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori.	
	Sarà cura del Consiglio di Amministrazione individuare, con	
	la delibera di ammissione,	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	

	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dal-	
	la comunicazione del provvedimento di accoglimento della do-	
	manda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spet-	
	tano agli altri soci cooperatori a condizione che, come pre-	
	visto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di participa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la deli-	
	bera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interes-	
	sato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal pre-	
	sente statuto.	

	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 13.	
	<u>TITOLO IV - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE</u>	
	<u>Articolo 10 - Perdita della qualità di socio</u>	
	Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione	
	decadenza e per causa di morte.	
	<u>Articolo 11 - Recesso</u>	
	Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il	
	Socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	c) che risolva, per qualsiasi causa e motivazione, il rappor-	
	to di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natu-	
	ra.	
	La domanda di recesso deve essere presentata mediante lette-	
	ra raccomandata.	
	Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorra-	
	no i motivi che a norma di legge e del presente Statuto le-	
	gittimino il recesso. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da.	

	<u>Articolo 12 - Decadenza</u>	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei	
	confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle si-	
	tuazioni di incompatibilità previste dallo statuto sociale	
	oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qua-	
	lunque causa che impedisca di partecipare validamente ai la-	
	vori dell'impresa sociale.	
	Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Coopera-	
	tiva, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di esclude-	
	re dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di so-	
	pravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo del-	
	la eccezionale prosecuzione.	
	<u>Articolo 13 - Esclusione</u>	
	L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazio-	
	ne nei confronti del Socio:	
	a) che non osservi lo statuto e le disposizioni dell'Atto	
	Costitutivo;	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;	
	c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammis-	
	sione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;	
	d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o	

	contraria agli interessi sociali;	
	f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimen-	
	to, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o	
	un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo og-	
	gettivo. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, che	
	il contratto di lavoro sia stato risolto anche per inadempi-	
	mento;	
	h) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con	
	diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9	
	e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo	
	scopo del suo rapporto associativo;	
	i) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Coopera-	
	tiva.	
	l) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati gravi e infamanti.	
	<u>Articolo 14 - Effetti della perdita della qualità di socio</u>	
	Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro ef-	
	ficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo	
	e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diver-	
	sa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla de-	
	liberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore	
	consegue la risoluzione dello scambio mutualistico.	

	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'og-	
	getto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	<u>Articolo 15 - Rimborso delle quote</u>	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto	
	al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente	
	versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 del-	
	la legge 59/92; la liquidazione, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo	
	sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo	
	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperati-	
	va e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capita-	
	le sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spet-	
	tante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei me-	
	si successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale so-	
	ciale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies	
	può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interes-	
	si legali, entro un massimo di cinque anni.	
	<u>Articolo 16 - Causa di morte del socio</u>	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimbor-	

	so della quota da lui effettivamente versata ed eventualmen-	
	te rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, si ma-	
	tura, nella misura e con le modalità previste nel precedente	
	articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approva-	
	zione del bilancio dell'esercizio nel corso del qualsiasi ve-	
	rificata la morte.	
	<u>Articolo 17 - Modalità del rimborso delle quote agli eredi</u>	
	I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio	
	defunto, dovranno chiedere il rimborso entro i termini di	
	legge.	
	Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'As-	
	semblea o del Consiglio di Amministrazione, se esistenti, al-	
	la riserva legale.	
	<u>TITOLO V - CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI</u>	
	<u>Articolo 18 - Conferimento delle prestazioni di lavoro</u>	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da	
	apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordina-	
	ria dei soci.	

	L'Assemblea dei soci, su proposta del consiglio di ammini-	
	strazione, potrà deliberare l'integrazione delle retribuzio-	
	ni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto di quanto pre-	
	visto dall'art. 11 del D.P.R. n. 601/1973 e comunque in pro-	
	porzione alla quantità e qualità di lavoro che ciascun socio	
	ha prestato durante l'esercizio sociale. Le somme ripartite	
	a tale titolo potranno anche essere destinata, sempre previa	
	delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali si-	
	no al massimale consentito dalle leggi vigenti;	
	<u>TITOLO VI - RISTORNI</u>	
	<u>Articolo 19 - Ristorni</u>	
	L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualisti-	
	ci, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito rego-	
	lamento, i quali debbono seguire i seguenti criteri genera-	
	li:	
	- monte ore conferite alla società;	
	- assenza di provvedimenti disciplinari riferiti allo scam-	
	bio mutualistico.	
	L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	

	ciascun socio:	
	- in forma liquida;	
	- mediante aumento delle rispettive quote o con l'emissione	
	di nuove azioni di capitale.	
	<u>TITOLO VII - PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO</u>	
	<u>Articolo 20 - Patrimonio sociale</u>	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1. dal capitale sociale, che è variabile e formato da un nu-	
	mero illimitato di quote, ciascuna di valore non inferiore	
	ne superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	2. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale	
	non inferiore ne superiore ai limiti consentiti dalle leggi	
	vigenti detenute dai soci sovventori;	
	3. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi de l presente statuto sociale;	
	5. dalla riserva straordinaria;	
	6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Le riserve, di cui ai precedenti numeri 3) e 5), sono indivi-	
	sibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra	
	i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né	

	all'atto dello scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	<u>Articolo 21 - Versamento delle quote sottoscritte</u>	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo	
	le modalità previste dall'Organo Amministrativo.	
	Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate total-	
	mente all'atto della sottoscrizione.	
	Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno	
	essere trasferite purché interamente liberate e subordinata-	
	mente all'espresso gradimento della cooperativa nei confron-	
	ti dell'acquirente.	
	<u>Articolo 22 - Delle quote</u>	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	<u>Articolo 23 - Bilancio e destinazione dell'utile</u>	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	

	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità ai principi di leg-	
	ge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea nei ter-	
	mini di cui all'art. 2364 c.c. L'assemblea che approva il bi-	
	lancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto	
	dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo	
	19 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annua-	
	li destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59,	
	nella misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59;	
	e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	
	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria, mai divisibile	
	tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della	
	società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e	
	per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n.904.	

	L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la tota-	
	lità dei residui attivi, al netto della quota di cui alle	
	precedenti lettere a) e b) riservata al Fondo mutualistico,	
	sia devoluta al fondo di riserva straordinaria di cui alla	
	precedente lett. f).	
	<u>TITOLO VIII - LE DECISIONI DEI SOCI</u>	
	<u>Articolo 24 - Le decisioni dei soci</u>	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	
	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2. la nomina degli amministratori, la struttura dell'organo	
	amministrativo e la misura dei compensi da corrispondere a-	
	gli amministratori, ai sindaci e revisori;	
	3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale e del revisore;	
	4. la modificazione dello statuto;	
	5. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	6. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del-	

	la liquidazione.	
	Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate	
	dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 2479bis. Il verba-	
	le è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 c.c.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis c.c.	
	<u>Articolo 25 - L'Assemblea - convocazione</u>	
	Le Assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che	
	altrove, purché in Italia. La convocazione dell'Assemblea	
	potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci al recapì-	
	to da questi ultimi reso noto alla Società, con mezzi che ga-	
	rantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (ot-	
	to) giorni prima dell'Assemblea; a tale riguardo per recapì-	
	to si intende oltre all'indirizzo del domicilio, il numero	
	di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui il socio	
	ha dichiarato voler essere inviate le comunicazioni sociali.	
	In mancanza della formalità di convocazione, l'Assemblea	
	sarà regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero	
	capitale sociale e vi partecipa la maggioranza dei componen-	
	ti degli organi amministrativi e di controllo. In tale ipote-	
	si si applicano l'ultimo capoverso del IV° comma dell'art.	
	2366 c.c. ed il V° comma dello stesso articolo.	
	<u>Articolo 26 - L'Assemblea - deliberazioni</u>	
	In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei so-	
	ci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera validamente, a maggioranza assoluta dei	
	presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno,	
	salvo che per le materie per le quali siano previste maggio-	
	ranze qualificate a norma di legge.	
	<u>Articolo 27 - Votazioni</u>	
	Per le votazioni si procederà, normalmente, con il sistema	
	della alzata di mano o per divisione. E' comunque esclusa	
	qualsiasi forma di votazione segreta.	
	<u>Articolo 28 - Diritto di voto</u>	
	Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel Libro Soci da almeno tre mesi. Ogni socio ha un	
	solo voto, qualunque sia la quota posseduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro so-	
	cio, non Amministratore, né Sindaco, qualora nominati, ma	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni so-	
	cio non può rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale delle assem-	
	blee e conservate fra gli atti sociali.	
	Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi	
	ne è regolarmente delegato ed ha un voto. Le deleghe devono	

	essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate	
	fra gli atti sociali.	
	<u>Articolo 29 - Svolgimento delle Assemblee</u>	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	L'assemblea può nominare un Segretario, e, quando occorreran-	
	no, due scrutatori. Le deliberazioni devono constare dal ver-	
	bale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal Notaio.	
	L'assemblea dei soci può anche svolgersi per audioconferenza	
	o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si deve	
	dare atto nei relativi verbali:	
	a) devono essere presenti in uno stesso luogo, dove si consi-	
	dera svolta la riunione, il presidente ed il segretario, che	
	provvedono a formare e sottoscrivere il relativo verbale;	
	b) deve essere consentito:	
	- al presidente della riunione accertare l'identità degli in-	
	tervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	- al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente agli e-	
	venti della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	

	In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	<u>TITOLO IX - L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'</u>	
	<u>Articolo 30 - Organo Amministrativo</u>	
	La cooperativa sarà amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da almeno tre membri, su decisione dei so-	
	ci in sede di nomina.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	operatori, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperato-	
	ri persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superio-	
	re a tre esercizi. Gli amministratori possono essere riele-	
	tti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente ed eventualmente un vicepresidente. Le de-	
	cisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il	
	voto favorevole della maggioranza degli amministratori in ca-	
	rica. Le decisioni degli amministratori devono essere tra-	
	scritte senza indugio nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	

	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti	
	gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nomina-	
	ti, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova	
	dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adu-	
	nanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica ed i	
	sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle delibe-	
	razioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la pre-	
	senza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le	
	deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei vo-	
	ti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si	
	intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale de-	
	ve essere trascritto nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione possono anche	
	svolgersi per audioconferenza o videoconferenza, alle seguen-	
	ti condizioni, di cui si deve dare atto nei relativi verbali:	

	a) devono essere presenti in uno stesso luogo, dove si consi-	
	dera svolta la riunione, il presidente ed il segretario, che	
	provvedono a formare e sottoscrivere il relativo verbale;	
	b) deve essere consentito:	
	- al presidente della riunione accertare l'identità degli in-	
	tervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare	
	e proclamare i risultati della votazione;	
	- al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente agli e-	
	venti della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	- agli intervenuti partecipare alla discussione ed alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,	
	nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	In tutti i luoghi audio o video collegati in cui si tiene la	
	riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.	
	Poteri	
	All'Organo amministrativo è affidata l'amministrazione sia	
	ordinaria che straordinaria della società salve le competen-	
	ze attribuite dalla legge e dallo statuto all'Assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare specifici in-	
	carichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo,	
	delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti,	
	i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non posso-	
	no essere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consi-	

	glio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma col-	
	legiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la re-	
	munerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo	
	d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazio-	
	ne rilevante in altra società.	
	Spetta, fra l'altro, a titolo esemplificativo, all'Organo Am-	
	ministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;	
	b) redigere bilanci consuntivi e preventivi e relazionare.	
	In occasione del bilancio di esercizio, spetterà agli ammini-	
	stratori illustrare ai soci i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o delle azioni che si intendono in-	
	traprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dal presente sta-	
	tuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti all'attività sociale;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	

	ogni qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;	
	f) deliberare su tutte le altre materie di cui l'articolo	
	quattro e compierne i seguenti atti;	
	g) deliberare sul conferimento di procure per determinati at-	
	ti o categorie di atti;	
	h) assumere e licenziare il personale della Società, fissan-	
	done le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	l) nominare uno o più coordinatori, ed in generale, attribui-	
	re competenze e funzioni a soci e a terzi, anche conferendo	
	loro procure speciali e/o generali, al fine di svolgere i	
	compiti loro assegnati;	
	m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria a	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per	
	quelli che, per disposizione di legge o del presente Statu-	
	to, siano riservati alla Assemblea generale.	
	<u>Articolo 31 - Sostituzione degli amministratori</u>	
	In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386	
	del Codice Civile.	
	<u>Articolo 32 - Potere di rappresentanza della Società</u>	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	

	Consiglio di Amministrazione, e, in caso di sua assenza o im-	
	pedimento, al Vicepresidente se nominato.	
	La rappresentanza spetta altresì ai Consiglieri delegati, se	
	nominati, nel limite dei poteri agli stessi conferiti dalla	
	delega.	
	<u>TITOLO X - I CONTROLLI</u>	
	<u>Articolo 33 - Il Collegio Sindacale</u>	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se no-	
	minati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e	
	con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.	

	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, su-	
	bentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in	
	carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministra-	
	tivo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono	
	insieme con quelli in carica.	
	<u>Articolo 34 - Compiti del Collegio Sindacale</u>	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procede-	
	re, anche individualmente, ad atti di ispezione e di control-	
	lo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori	
	notizie, anche con riferimento a società controllate,	
	sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati af-	
	fari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti or-	
	gani delle società controllate in merito ai sistemi di ammi-	
	nistrazione e controllo ed all'andamento generale dell'atti-	
	vità sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a	
	proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed au-	
	siliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle	

	condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art.	
	2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare	
	agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a infor-	
	mazioni riservate.	
	Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a ver-	
	bale i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del	
	comitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	<u>TITOLO XI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA</u>	
	<u>Articolo 35 - Clausola compromissoria</u>	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti di-	

	sponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quel-	
	le nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio	
	del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro	
	nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la so-	
	cietà cooperativa.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzio-	
	ni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti Sono soggette alla disciplina sopra prevista an-	
	che le controversie promosse da amministratori, liquidatori	
	e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che ab-	
	biano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto so-	
	ciale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	<u>TITOLO XII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE</u>	
	<u>Articolo 36 - Nomina dei liquidatori</u>	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, sce-	
	gliendoli preferibilmente fra i soci.	
	<u>Articolo 37 - Devoluzione del patrimonio</u>	

40 di 41

41 di 41